



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5883

Seduta del 24/01/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto

MISURE PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI D'ATTESA – APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

I Dirigenti Marco Cozzoli Francesco Bortolan

L'atto si compone di 7 pagine

di cui 1 pagina di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" - come modificata dalla l.r. 14 dicembre 2021 n. 22;

RICHIAMATI:

- il DPCM del 29 novembre 2001 e del 12 gennaio 2017;
- la DGR X/7766/2018, "*Tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale: stato di attuazione delle politiche ed indirizzi di sistema per l'ulteriore contenimento dei tempi d'attesa*" che dispone in merito all'implementazione del governo delle liste d'attesa secondo un modello di domanda differenziata per tipologia di bisogno ed urgenza definito attraverso un criterio di appropriatezza in base alle priorità cliniche condivise fra medici prescrittori e specialisti in stretta collaborazione;
- il piano Regionale di Governo delle Liste di attesa approvato con DGR n. XI/1865/2019 "*Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 21 febbraio 2019 (rep. Atti 28/csr) sul piano nazionale di governo delle liste di Attesa per il triennio 2019 – 2021 e approvazione della proposta di piano regionale di Governo delle liste di attesa (PRGLA)*" che stabilisce i tempi massimi entro cui le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate a contratto devono erogare le prestazioni per ciascuna classe di priorità;
- la circolare esplicativa della sopra citata DGR n. XI/1865/2019 prot. n. G1.2019.0031891 del 27/09/2019;
- l'Osservatorio Nazionale sulle Liste d'Attesa, istituito con DM 21/06/2019;

CONSIDERATO che il rispetto dei tempi di attesa è uno dei punti più critici dei moderni sistemi sanitari, in quanto incide sull'accessibilità e sulla fruibilità delle prestazioni sanitarie erogate. L'abbattimento di tali tempi costituisce pertanto uno degli obiettivi prioritari del SSR, in quanto l'erogazione dei servizi entro tempi appropriati rispetto alla necessità clinica individuata dal professionista, rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza (LEA), così come definiti dai citato DD.P.C.M. del 2001 e del 2017;

TENUTO CONTO che la DGR n. 5832 del 29 dicembre 2021 "*Determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Sanitarie Territoriali (ASST) e dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – ANNO 2022 ha individuato tra gli obiettivi dei direttori generali il rispetto del tempo massimo d'attesa per i ricoveri chirurgici sia oncologici che non oncologici, il cui raggiungimento rappresenta obiettivo prioritario del sistema sanitario e pertanto suscettibile di essere valutato ai sensi dell'art. 6 dello schema tipo di contratto approvato con DGR n. 4159 del 30 dicembre 2020;

RICHIAMATI i contenuti della legge regionale n. 33 del 2009 così come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 22/2021 ed in particolare:

- l'art. 2 che stabilisce l'equivalenza e la integrazione all'interno del SSL dell'offerta sanitaria e sociosanitaria delle strutture pubbliche e delle strutture private accreditate; garantendo la parità di diritti e di obblighi per tutti gli erogatori di diritto pubblico e di diritto privato;
- l'art. 5 comma 7 lettera I bis che stabilisce che Regione Lombardia fissa per tutti gli erogatori pubblici e privati le tariffe delle prestazioni e i meccanismi premianti e penalizzanti sulla loro valorizzazione, finalizzati al perseguimento della qualità, dell'appropriatezza e al governo dei tempi d'attesa;

RITENUTO pertanto, anche in applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 22/2021, che l'obiettivo del contenimento dei tempi d'attesa già assegnato alle strutture pubbliche debba essere assegnato a tutti gli erogatori accreditati e a contratto con il sistema sanitario lombardo, adottando tutte le azioni e le leve, anche di natura economica, che permettono il perseguimento dei risultati attesi;

DATO ATTO che a partire dal mese di febbraio 2020 la pandemia da Sars-Cov2 ha reso necessaria l'adozione della riorganizzazione della rete di offerta ospedaliera, le cui fasi attuative hanno avuto tempi e livelli di intensità differenti in relazione all'andamento epidemico che tale situazione ha comportato una diversa capacità di risposta delle strutture erogatrici con necessità di riallineamento delle prestazioni di ricovero a partire dalle aree chirurgiche a maggior impatto sulla salute delle persone;

RITENUTO pertanto, al fine di pervenire al riallineamento e al rispetto dei tempi d'attesa, di adottare delle misure per la riduzione dei tempi d'attesa individuando quale prima area di intervento l'area dei ricoveri chirurgici oncologici in considerazione dell'impatto che gli stessi comportano sulla cura dei pazienti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO quindi di prevedere per le prestazioni relative ai ricoveri chirurgici oncologici, erogate dal 1 Aprile 2022, un meccanismo di valorizzazione delle prestazioni finalizzato a garantire il rispetto dei tempi d'attesa con l'applicazione di progressive decurtazioni in relazione allo scostamento tra il tempo atteso e il tempo effettivo di erogazione della prestazione, così come previsto nella tabella allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO altresì di prevedere, in coerenza con gli obiettivi dei direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche, un'ulteriore decurtazione dello 0,5% su tutta l'area di produzione dei ricoveri di chirurgia oncologica, laddove non sia raggiunto comunque l'obiettivo pari all'85% complessivo di prestazioni rese nei tempi target;

RITENUTO altresì di stabilire che il mancato riconoscimento economico derivante dalle decurtazioni applicate in attuazione del presente provvedimento sarà destinato ad integrare la remunerazione delle strutture che supereranno il 90% complessivo di prestazioni rese nei tempi target, fermo restando il livello di finanziamento complessivo destinato rispettivamente agli erogatori pubblici e agli erogatori privati così come stabilito dagli indirizzi annuali di programmazione;

RITENUTO altresì di stabilire che gli effetti derivanti dall'applicazione delle misure di decurtazione ed integrazione della remunerazione previste dal presente provvedimento non rilevano ai fini dell'individuazione dei rispettivi budget di riferimento per l'anno successivo;

RITENUTO altresì di rinviare ad eventuali successivi provvedimenti l'estensione delle previsioni adottate con il presente atto ad altre aree di ricovero chirurgico, alla diagnostica per immagini e alle prime visite, anche in relazione all'andamento epidemico;

STABILITO di prevedere che nello schema tipo di contratto, che sarà approvato con la delibera di Giunta relativa agli indirizzi di programmazione annuale, dovranno essere inserite le previsioni oggetto del presente provvedimento;

VAGLIATE ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di adottare delle misure per la riduzione dei tempi d'attesa individuando quale prima area di intervento l'area dei ricoveri chirurgici oncologici in considerazione dell'impatto che gli stessi comportano sulla cura dei pazienti;
2. di prevedere per le prestazioni relative ai ricoveri chirurgici oncologici, erogate dal 1 Aprile 2022, un meccanismo di valorizzazione delle stesse finalizzato a garantire il rispetto dei tempi d'attesa con l'applicazione di progressive decurtazioni in relazione allo scostamento tra il tempo atteso e il tempo effettivo di erogazione della prestazione così come previsto nella tabella allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire, in coerenza con gli obiettivi dei direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche, un'ulteriore decurtazione dello 0,5% su tutta l'area di produzione dei ricoveri di chirurgia oncologica, laddove non sia raggiunto comunque l'obiettivo pari all'85% complessivo di prestazioni rese nei tempi target;
4. di stabilire che il mancato riconoscimento economico derivante dalle decurtazioni applicate in attuazione del presente provvedimento sarà destinato ad integrare la remunerazione delle strutture che supereranno il 90% complessivo di prestazioni rese nei tempi target, fermo restando il livello di finanziamento complessivo destinato rispettivamente agli erogatori pubblici e agli erogatori privati così come stabilito dagli indirizzi annuali di programmazione;
5. di stabilire che gli effetti derivanti dall'applicazione delle misure di decurtazione ed integrazione della remunerazione previste dal presente provvedimento non rilevano ai fini dell'individuazione dei rispettivi budget di riferimento per l'anno successivo;
6. di rinviare ad eventuali successivi provvedimenti l'estensione della previsione del presente atto ad altre aree di ricovero chirurgico alla diagnostica per immagini e alle prime visite anche in relazione all'andamento epidemico;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

7. di prevedere che nello schema tipo di contratto, che sarà approvato con la delibera di Giunta relativa agli indirizzi di programmazione annuale, dovranno essere inserite le previsioni oggetto del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ricoveri chirurgici oncologici

	entro il tempo massimo previsto	oltre soglia 1-9 gg	oltre soglia 10-19 gg	oltre soglia 20-29 gg	oltre soglia 30-39 gg	oltre soglia 40-49 gg	oltre soglia 50-59 gg	oltre soglia 60-89 gg	oltre soglia 90-119 gg	oltre soglia 120-179 gg	oltre soglia 180+ gg
classe A (entro 30gg)	100% valore drg	100% valore drg	95% valore drg	90% valore drg	85% valore drg	80% valore drg	75% valore drg	50% valore drg	50% valore drg	50% valore drg	50% valore drg
classe B (entro 60 gg)	100% valore drg	100% valore drg	95% valore drg	90% valore drg	85% valore drg	80% valore drg	75% valore drg	50% valore drg	50% valore drg	50% valore drg	50% valore drg
classe C (entro 180 gg)	100% valore drg	100% valore drg	95% valore drg	95% valore drg	90% valore drg	90% valore drg	90% valore drg	85% valore drg	80% valore drg	75% valore drg	50% valore drg
classe D (entro 365 gg)	100% valore drg	100% valore drg	95% valore drg	95% valore drg	90% valore drg	90% valore drg	90% valore drg	85% valore drg	80% valore drg	75% valore drg	50% valore drg

tempo di attesa: data erogazione intervento principale - data prenotazione ricovero

fonte: flusso sdo, report regionale tempi di attesa (drg chirurgici oncologici)

NB: ritardo calcolato PER SINGOLO RICOVERO